



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 216

Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti

28/02/2021 - 10:10

Indice

1. DDL S. 216 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 216.	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	12
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 79 (ant.) del 02/10/2019.	13

1. DDL S. 216 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 216
XVIII Legislatura

Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti

Iter

2 ottobre 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.216

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Paolo Arrigoni](#) ([L-SP](#))

Cofirmatari

[Marco Perosino](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 26 settembre 2018)

[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

[Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

[Giuliano Pazzaglini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 9 ottobre 2018)

[Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Anna Cinzia Bonfrisco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Umberto Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

[Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Stefania Pucciarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Paolo Saviane](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Christian Solinas](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Donatella Tesei](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)
[Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 6 novembre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 4 del 11 aprile 2018.

Classificazione TESEO

DIFESA DEL SUOLO , FIUMI E TORRENTI , MANUTENZIONE

Articoli

MATERIALE LAPIDEO (Artt.2, 4), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.2), LEGNO E LEGNAME (Artt.2, 4), ARGINI (Art.2), AUTORIZZAZIONI (Art.3), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Artt.3, 4), ATTIVITA' DI URGENZA (Art.3), COMUNI (Art.3), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.3), SILENZIO ASSENSO (Art.3), SITI E PORTALI WEB (Art.3), CESSIONE DI BENI (Art.4), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 2 ottobre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 26 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 10^a (Industria), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 216

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 216

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ARRIGONI**, **PEROSINO**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **PAZZAGLINI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BARBARO**, **BERGESIO**, **BONFRISCO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **Umberto BOSSI**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDURA**, **CANTÙ**, **CASOLATI**, **DE VECCHIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FREGOLENT**, **FUSCO**, **IWOBI**, **MARIN**, **MARTI**, **MONTANI**, **NISINI**, **OSTELLARI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **PUCCIARELLI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SAVIANE**, **SBRANA**, **SOLINAS**, **TESEI**, **TOSATO**, **VALLARDI**, **VESCOVI** e **ZULIANI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2018

Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni il nostro Paese è stato compromesso fortemente da fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico che richiedono l'attivazione urgente e inderogabile di misure di contrasto alla rottura degli equilibri naturali. Infatti, il nostro territorio è ormai esposto a un susseguirsi di eventi calamitosi dovuti a eventi atmosferici eccezionali di particolare violenza, ma anche ad altri continui di minore intensità, che comunque provocano frane e allagamenti, devastano il nostro paesaggio, inghiottiscono strade e veicoli, causano morti e dispersi, creano danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie, alle reti del gas ed elettriche, ai beni pubblici e privati, allagano case, cantine, negozi e aziende agricole.

Le nostre imprese spesso non riescono a risollevarsi, nonostante gli sforzi, anche perché i fenomeni alluvionali si ripetono per lo più annualmente in alcune zone pianeggianti e i contributi pubblici che vengono assegnati non sono mai sufficienti a fare fronte alle calamità naturali e a permettere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione. Ne risente la nostra economia perché ad essere colpiti da fenomeni alluvionali sono appunto i territori di pianura e pedemontani più produttivi del Paese.

Riteniamo indispensabile affrontare queste situazioni con strategie politiche rivolte maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo e soprattutto dei corsi d'acqua, che siano in grado di mantenere in uno stato di reale sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista del rischio idrogeologico e di esondazione.

La causa di tanti disastri sta, purtroppo, nella mancata pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti che provoca un innalzamento degli alvei, dovuto alla cronica deposizione di sedimenti e di trasporto solido, riducendone la sezione, che non riesce più a contenere il volume d'acqua del bacino scolante. Ci sono paesi rivieraschi ove il livello del fiume ha ormai raggiunto quello delle abitazioni che vengono regolarmente inondate con le prime precipitazioni invernali. Spesso il continuo innalzamento di argini diretti a proteggere gli abitati da situazioni emergenziali mette completamente in ombra interi quartieri.

La maggior parte dei problemi sarebbe risolta con una manutenzione costante del corso d'acqua, liberandolo dai tronchi d'albero e dal materiale vegetale che ne impediscono il regolare deflusso, e con una pulizia del fondale dei fiumi e dei torrenti dalla deposizione della sabbia e della ghiaia trascinate dalla corrente, che ripristini la storica condizione dell'alveo e la sezione originale di deflusso.

Purtroppo, attualmente, la pulizia dei fiumi e dei torrenti è bloccata da una legislazione obsoleta, carica di inopportune ideologie ambientaliste, e da una burocrazia insostenibile che mette in situazioni critiche i cittadini. Riteniamo che la situazione ha raggiunto ormai un tale livello di gravità che solo una norma di carattere straordinario potrà risolvere i problemi.

Infatti, il presente disegno di legge prevede un periodo sperimentale di tre anni nel corso del quale il presidente della regione può comportarsi come un commissario straordinario in situazione di emergenza e autorizzare in somma urgenza sia l'estrazione di tronchi d'albero e di materiale vegetale dal corso d'acqua, sia l'estrazione di ciottoli, ghiaia e sabbia dal letto dei fiumi e dei torrenti fino al ripristino del livello storico dell'alveo, sia la stabilizzazione dei versanti. Si tratta di interventi di ripristino della sezione originale di deflusso, con opere dirette a migliorare la funzionalità dell'alveo compreso l'alveo in piena. In caso di interventi relativi al reticolo idrico minore, i lavori sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

Il disegno di legge prevede la documentazione che deve essere presentata a corredo dell'istanza e stabilisce che tutti i pareri, intese e nulla osta degli enti competenti statali, regionali o locali devono essere resi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione; decorso inutilmente tale termine gli atti si intendono resi in senso favorevole.

Ai fini della trasparenza si prevede la pubblicazione delle domande nel sito *web* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione.

Il disegno di legge prevede inoltre la compensazione dei costi delle attività inerenti la sistemazione dei corsi d'acqua attraverso la cessione dei materiali estratti, che devono essere valutati sulla base dei canoni demaniali vigenti.

Infine, si prevede l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle spese degli enti locali per la realizzazione degli interventi.

Anche la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, prevede una serie di programmi per la definizione del quadro conoscitivo del demanio idrico, ma mancano azioni concrete verso misure gestionali capaci di ripristinare la continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale degli alvei dei fiumi e dei torrenti ed evitare l'inondazione delle nostre pianure.

Nella XVII legislatura il Governo ha elaborato un Piano per la riduzione del rischio idrogeologico, per un periodo di sette anni, dal 2014 al 2020, dal quale è stato fatto uno stralcio riguardante 127 interventi, di cui 33 immediatamente cantierabili, per una spesa di 1,3 miliardi di euro, di cui 1,1 dello Stato. Tuttavia tali interventi non riguardano interventi di manutenzione della sezione fluviale, al di fuori di limitati interventi di manutenzione e sfalcio di tratti arginali.

Riteniamo che solo un intervento straordinario di estrema urgenza di pulizia e ristabilizzazione dell'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali, come quello proposto dalla presente iniziativa parlamentare, potrà migliorare radicalmente la funzionalità idraulica dei corsi d'acqua e potrà così fronteggiare la situazione emergenziale di rischio di alluvioni che colpisce il nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale, del reticolo idrografico principale e minore, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque, di prevenire fenomeni di esondazione e di ridurre il rischio di alluvioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con l'obiettivo di fronteggiare la situazione emergenziale da rischio alluvioni che attraversa il Paese, la presente legge stabilisce le modalità di esecuzione di interventi di carattere straordinario e preventivo, al fine di garantire una corretta pulizia delle aree appartenenti al demanio idrico fluviale e di ristabilire l'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei

corridoi fluviali, tenendo conto della traiettoria evolutiva storica degli alvei.

Art. 2.

(Interventi)

1. Gli interventi autorizzati ai sensi della presente legge sono quelli di manutenzione idraulica straordinaria, diretti a migliorare la funzionalità dell'alveo fluviale, compreso l'alveo di piena, con opere mirate al ripristino della sezione originale di deflusso attraverso:

- a) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, fino al ripristino del livello storico dell'alveo;
- b) l'estrazione di tronchi d'albero e di materiali vegetali che impediscono il regolare deflusso delle acque;
- c) la mitigazione del rischio geologico attraverso la stabilizzazione dei versanti.

Art. 3.

(Procedure)

1. In via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione può autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda con la relativa documentazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi al reticolo idrico minore sono autorizzati sentiti i comuni interessati.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve contenere il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie devono essere resi entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.

5. Le domande presentate e i provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nel sito *web* istituzionale della regione. Eventuali richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati, devono pervenire entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda nel sito *web* istituzionale della regione.

6. La regione, anche attraverso enti pubblici delegati, provvede al controllo della buona esecuzione degli interventi e alla corrispondenza della quantità e della qualità del materiale estratto alla stima di progetto, anche attraverso moderni sistemi di controllo e dispositivi elettronici, da applicare a spese della ditta esecutrice dei lavori.

Art. 4.

(Norme di finanziamento)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei

relativi volumi.

2. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 216
XVIII Legislatura

Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 79 \(ant.\)](#)

2 ottobre 2019

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 79 (ant.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
79ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1422\)](#) Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - "Legge CantierAmbiente"

[\(216\)](#) ARRIGONI ed altri. - Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti

[\(993\)](#) Virginia LA MURA ed altri. - Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [QUARTO](#) (M5S) illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo.

Si sofferma in primo luogo sul disegno di legge n. 1422, di iniziativa governativa.

L'articolo 1 del disegno di legge disciplina la materia della programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio. Il comma 1 conferisce ai Presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi finalizzati a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di Programmi d'azione triennale. Ciascun commissario predispone a tal fine un Programma d'azione triennale, in coerenza con i piani distrettuali di bacino, in relazione alle tipologie di interventi stabilite dal comma 3. Il comma 4 individua gli ambiti ammissibili al finanziamento, includendovi l'attività di progettazione, anche non definitiva. Il comma 5 prevede che, nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le amministrazioni competenti diano seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della legge in esame, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi europei e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

L'articolo 2 stabilisce la procedura per l'approvazione del Programma d'azione triennale. Esso viene

trasMESSO dal commissario straordinario al Ministero dell'ambiente, che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto e previo parere del Segretario dell'Autorità di bacino distrettuale. Si prevede la trasmissione del Programma dal Ministero dell'ambiente alla Cabina di regia interministeriale Strategia Italia, istituita dall'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito in legge. Il comma 2 prevede che il Ministero dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, proceda ad individuare gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo criteri di priorità definiti con decreti (di cui al successivo comma 4), nonché approvi i relativi piani annuali da presentare entro il 30 aprile di ciascun anno, anche con riferimento agli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi per la realizzazione del Programma. In base al comma 3, le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiore al 20 per cento, è poi destinata ad interventi indicati dalle regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto - anche a prescindere dalle graduatorie di priorità individuate secondo la disposizione - qualora vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte dei commissari in relazione a documentate necessità. Il comma 4 demanda ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, di definire una serie di profili, quali le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti eventualmente adottati. Per l'adozione di tali decreti ministeriali è previsto il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 3 reca norme in materia di poteri e compiti del commissario. Si prevede che, per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi, siano individuati dal commissario uno o più soggetti attuatori, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il soggetto attuatore provvede a nominare il responsabile unico del procedimento, approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, pagare i relativi corrispettivi ed ha la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi; si stabilisce che provvede a tali attività in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, comunque nel rispetto della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione delle risorse a favore dei commissari. Si prevede che i commissari procedano immediatamente, a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, all'avvio delle attività di progettazione e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento delle stesse, precisando che si prescinde per tali attività comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. Si prevede l'erogazione di quattro successive anticipazioni.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di semplificazione e razionalizzazione delle banche dati, prevedendo che i soggetti attuatori, in raccordo con i commissari, monitorino, tramite i rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni che si prevede vengano individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente; tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La norma dispone che i dati e informazioni siano resi disponibili bimestralmente alla banca dati

istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare ai Presidenti delle Regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, il necessario supporto tecnico per la realizzazione dei rispettivi programmi d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio. Nell'assistenza tecnica ai commissari sono coinvolte strutture ministeriali, regionali e locali, società a partecipazione pubblica, nonché organismi di supporto appositamente costituiti. Il comma 2 prevede che i commissari costituiscano nuclei operativi di supporto (NOS), i cui membri siano esperti di dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, con il compito di supportare i commissari medesimi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal provvedimento in esame. Si prevede il possibile ricorso anche ad apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'ambiente e con Sogesid S.p.A. Il comma 3 reca disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 6, nonché ai compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1 (qualora individuati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione), nonché infine ai costi necessari per il funzionamento degli uffici del commissario. In particolare, si prevede che tali spese siano poste a valere sulle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi, per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici. Inoltre, il comma 4 dispone l'istituzione - presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - della Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. Si prevede che la Segreteria tecnica sia costituita da 7 consulenti esperti, estranei alla pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici. La nomina dei membri deve essere effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo. La norma prevede che con il medesimo decreto ministeriale sia altresì determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, recando la relativa copertura.

L'articolo 7 istituisce e disciplina il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico. Al Fondo è attribuita una dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nella quale confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale).

L'articolo 8 istituisce la figura del *green manager*. In particolare, stabilisce la sua individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito del personale dirigenziale in servizio ed elenca le sue funzioni, demandando poi ad un decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente la definizione di ulteriori compiti nonché dei criteri e dei requisiti per la sua individuazione. La disposizione provvede a sostituire il riferimento al "*mobility manager*" con quello al "*green manager*" all'interno della normativa vigente, ossia all'articolo 22, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e all'articolo 5, comma 6 della legge 28 novembre 2015, n. 221 (cosiddetto collegato ambientale).

L'articolo 9 propone di includere gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'ambito del Programma d'azione triennale, tra gli interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. A tal fine esso modifica l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

L'articolo 10 pone in capo ai commissari la predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, da trasmettere al Ministero dell'ambiente prima della conclusione del secondo triennio della programmazione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Sulla base dei contenuti delle relazioni e delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta proposte di semplificazione e di riprogrammazione degli interventi alla Cabina di regia Strategia Italia. Al completamento degli interventi afferenti al terzo ciclo triennale e comunque non oltre dieci anni

dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, cessano le funzioni commissariali.

Sono quindi recate le abrogazioni e le norme di coordinamento, connesse al subentro a precedenti gestioni commissariali da parte dei commissari previsti dall'articolo 1 del disegno di legge.

Infine, è prevista una clausola di salvaguardia concernente la compatibilità delle norme del disegno di legge con riferimento agli statuti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Con riferimento al disegno di legge n. 216, secondo le finalità individuate dall'articolo 1, lo stesso mira a garantire il corretto deflusso delle acque, a prevenire le esondazioni e a ridurre il rischio di alluvioni, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale costituita dal pericolo di alluvioni. Esso reca disposizioni per la funzionalità idraulica di corsi d'acqua ricadenti nell'ambito del reticolo idrografico principale e minore del territorio nazionale e stabilisce modalità di intervento di carattere straordinario e preventivo.

L'articolo 2 individua gli interventi di manutenzione idraulica straordinaria per il ripristino del livello storico dell'alveo e la regolarizzazione del deflusso delle acque, quali l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei corsi d'acqua nonché di tronchi d'albero e di materiali vegetali che ostacolano il regolare deflusso delle acque. La stabilizzazione dei versanti è, inoltre, annoverata tra gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 3 introduce una disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Si prevede che il Presidente della Regione possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Qualora riguardino il reticolo idrografico minore, gli interventi sono autorizzati sentiti i comuni interessati. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, sono resi dalle amministrazioni o da altri enti ed agenzie competenti, entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente della Regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. È prevista la pubblicazione delle domande e delle autorizzazioni sul sito *web* della Regione, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati. Sono attribuite alla Regione funzioni di controllo sull'esecuzione degli interventi.

L'articolo 4, dedicato alle norme di carattere finanziario, prevede la compensazione delle spese sostenute dai soggetti che realizzano gli interventi sui corsi d'acqua mediante la cessione dei materiali estratti, quali i materiali litoidi e vegetali. Tali materiali sono valutati sulla base dei canoni demaniali vigenti ed il Presidente della Regione assicura la correttezza della valutazione dei materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi. Ulteriore disposizione prevede l'esclusione delle spese per gli interventi di cui al presente provvedimento dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il disegno di legge n. 993 individua, all'articolo 1, le finalità di fronteggiare il rischio alluvionale e migliorare lo stato ecologico ed idromorfologico dei corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale e minore ricadenti nel territorio nazionale. A tal fine il provvedimento reca principi di riferimento applicabili agli interventi di prevenzione, per garantire la corretta gestione dei corsi d'acqua e dei relativi bacini idrografici, in coerenza con la legislazione europea applicabile.

Gli interventi sono individuati dall'articolo 2 e possono consistere: nella rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti; nella conservazione o mantenimento dello stato ecologico delle acque; nella rimozione di opere che possano compromettere il deflusso delle acque quali i ponti che presentano criticità strutturali o opere a rischio di occlusione; nella delocalizzazione di edifici e di

infrastrutture potenzialmente pericolosi. Tali interventi devono essere realizzati in coerenza con i programmi di gestione dei sedimenti, redatti secondo le apposite linee guida dell'ISPRA. Inoltre, possono essere autorizzati interventi di mantenimento o ripristino degli equilibri dei sedimenti e della vegetazione nonché interventi di rimozione di opere trasversali che, per vari motivi, possono costituire elementi di pericolo, solo se previsti all'interno del programma di gestione dei sedimenti di bacino, come disciplinato dal Codice dell'ambiente. Sono quindi dettate specifiche disposizioni finalizzate ad accelerare la redazione dei piani di gestione di bacino, mediante l'istituzione di appositi tavoli di lavoro presso le autorità di distretto, ai quali è destinata quota parte del Fondo sviluppo e coesione (FSC). Le risorse del Fondo sono inoltre destinate al potenziamento delle risorse umane dedicate, nonché a finanziare il coordinamento tecnico-scientifico delle stesse attraverso un gruppo di ricerca coordinato dall'ISPRA, demandando le modalità attuative di tali disposizioni ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca la disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Si prevede, in particolare, che il Presidente della Regione - o della Provincia Autonoma - possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, previo parere dell'autorità di distretto. La relativa autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione all'autorità idraulica competente della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Sono dettate specifiche disposizioni inerenti la documentazione a corredo della domanda, qualora l'intervento comporti l'asportazione di sedimenti dall'alveo. Si prevede, tra l'altro, che il progetto, di cui sono elencati i contenuti minimi, debba essere redatto sulla base delle procedure e dei metodi indicati dal Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM). Le domande e le autorizzazioni sono pubblicate sul sito *web* della Regione e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati. L'articolo 3 prevede che la richiesta che comporta maggiori benefici per l'interesse pubblico debba essere privilegiata. L'articolo 4 reca le norme di finanziamento e stabilisce che gli interventi e le relative attività progettuali siano finanziate nell'ambito della ordinaria programmazione statale per la mitigazione del rischio idrogeologico nonché attraverso l'istituto della compensazione previsto a legislazione vigente. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Considerato il rilievo e la portata delle tematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, il relatore Quarto propone che la Commissione deliberi di procedere ad un ciclo di audizioni.

La presidente [MORONESE](#) ritiene opportuno che, ove la Commissione convenga sulla proposta del relatore Quarto, il numero dei soggetti di audire sia limitato a non più di due per ciascun Gruppo.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), fermo restando che le audizioni non possono essere uno strumento da utilizzare a fini impropriamente dilatori, auspica comunque che la possibilità dei Gruppi di indicare i soggetti da audire non risulti eccessivamente limitata. A questo riguardo ritiene che una preventiva interlocuzione informale con il relatore sarebbe senz'altro funzionale.

Il relatore [QUARTO](#) (*M5S*) si dichiara disponibile in tal senso.

Dopo ulteriori brevi interventi del senatore [MIRABELLI](#) (*PD*), della presidente [MORONESE](#) (*M5S*) e del relatore [QUARTO](#) (*M5S*), la Commissione conviene quindi di fissare per il prossimo mercoledì 9 ottobre, alle ore 18, il termine entro il quale dovranno pervenire le proposte di audizione.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviata.

La seduta termina alle ore 11,40.

